



# GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 71

Adunanza 30 aprile 2020

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11:30 in via telematica presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente~~ e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, ~~Andrea TRONZANO~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e l'Assessore TRONZANO.

(Omissis)

**D.G.R. n. 11-1290**

**OGGETTO:**

Estensione della proroga dei piani terapeutici dei medicinali e delle prescrizioni di assistenza integrativa ex DPCM 12.01.2017 disposta con DGR n. 13-1125 del 13.03.2020. Proroga delle procedure autorizzative temporanee per assistenza integrativa e protesica.

A relazione dell'Assessore ICARDI:

Visto il decreto legge n. 19 del 25.3.2020 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19"* e, in particolare, il DPCM del 10 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del DL del 25.3.2020 n. 19"*;

visto il DPGR n. 43 del 13 aprile 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

considerato che, nell'ambito delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 – **dovuta** al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi sul territorio **nazionale** – si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento delle persone;

preso atto della sospensione, disposta in conformità alle disposizioni regionali **fornite** alle Aziende Sanitarie per la gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero **durante** l'emergenza epidemiologica COVID-19;

preso atto del comunicato pubblicato dall'AIFA in data 11 marzo 2020, recante *"Misure transitorie relative alla proroga dei piani terapeutici AIFA in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"*, con cui l'Agenzia ha esteso di 90 giorni a **partire** dal momento della scadenza la validità dei Piani Terapeutici (PT) già sottoscritti dai medici **specialisti** risultanti in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020;

dato atto della DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, recante ad oggetto *"Proroga per tre mesi della validità dei piani terapeutici dei medicinali e delle prescrizioni di assistenza ex DPCM 12.01.2017 a seguito dell'emergenza COVID-19"*;

preso atto che l'AIFA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 6 aprile 2020 il comunicato recante "Estensione della proroga dei piani terapeutici AIFA in tema di contenimento e gestione dell'emergenza **epidemiologica** da COVID-19", con cui ha stabilito anche per i piani terapeutici che saranno in scadenza nel mese di maggio 2020 la proroga di 90 giorni, a partire dal momento della scadenza dei piani stessi;

preso atto, altresì, che l'AIFA nel medesimo comunicato ha precisato che la proroga debba intendersi applicabile anche nel caso di piani terapeutici che, essendo scaduti nel mese di febbraio, non erano stati ancora rinnovati alla data di pubblicazione del precedente comunicato (11 marzo 2011);

ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, alle medesime condizioni, l'ulteriore proroga di 90 giorni della validità di tutti i Piani Terapeutici (PT), *web-based* o cartacei, **attualmente previsti** in Regione Piemonte e già sottoscritti dai medici specialisti in scadenza nel mese di maggio 2020, precisando che, al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità;

dato atto di quanto ribadito dalla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, **conformemente** al comunicato dell'AIFA del 11 marzo 2020, per cui, nel caso in cui il paziente presenti un **peggioramento** della patologia di base o un'intolleranza al trattamento, l'estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà esser contattato lo specialista di riferimento secondo modalità che saranno definite dalle singole Regioni;

ritenuto, altresì, opportuno ribadire che, in tali evenienze, nella Regione Piemonte dovranno essere prescritte prestazioni di tipo ambulatoriali di classe U e B, che continuano ad essere effettuate in conformità alle disposizioni regionali fornite alle Aziende Sanitarie per la gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero durante l'emergenza **epidemiologica** COVID-19;

visto l'articolo 1 dell'Allegato 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e **aggiornamento** dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che regola la procedura di erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa di cui all'art. 10 del medesimo DPCM;

considerato, in particolare, che il citato art. 1 dell'Allegato 11 indica, fra l'altro, che la quantità prescritta deve essere riferita al periodo intercorrente fino alla successiva visita di **controllo** e comunque per un periodo non superiore ad un anno;

considerato che, tra le prestazioni ambulatoriali di classe P e D sospese in conformità alle Aziende Sanitarie per la gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero durante l'emergenza **epidemiologica** COVID-19 si possono ravvisare le visite di controllo finalizzate anche al rinnovo delle prescrizioni in ambito di assistenza integrativa;

ritenuto necessario garantire ai pazienti la prosecuzione del modello **diagnostico-terapeutico** identificato nel corso della ultima visita medica fino alla effettuazione di una nuova visita di controllo;

dato atto che la citata DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, ha previsto la proroga per **tre mesi** della validità delle prescrizioni di assistenza ex DPCM 12.01.2017 a seguito dell'emergenza COVID-19;

ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare la validità delle prescrizioni di **assistenza** integrativa in scadenza nel mese di maggio 2020 per tre mesi decorrenti dalla data di **scadenza**, fatte salve eventuali **specifiche indicazioni contrarie** indicate dal medico specialista, al fine sia di garantire l'erogazione dei dispositivi necessari, sia di ridefinire la programmazione delle **visite** di controllo al termine dell'emergenza;

ritenuto necessario, inoltre, al fine di contenere gli accessi alle strutture territoriali da parte degli assistiti, prorogare l'applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020;

precisato, in particolare, che gli assistiti potranno avvalersi, sino al 31 maggio 2020, delle modalità di proroga temporanea precisate nel citato allegato n. 1, sotto la propria responsabilità, con l'obbligo di comunicare alle ASL di appartenenza, anche per mezzo e-mail, le eventuali variazioni;

ritenuto opportuno, infine, di dare mandato al competente Settore della Direzione Sanità di provvedere, con proprio atto, all'ulteriore eventuale proroga della validità dei piani terapeutici a fronte di ulteriori comunicazioni in proposito da parte dell'AIFA;

ritenuto opportuno, altresì, di dare mandato al competente Settore della Direzione Sanità di provvedere, con proprio atto, all'ulteriore eventuale proroga della validità delle prescrizioni di assistenza integrativa e dell'applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, a fronte del permanere delle limitazioni alla circolazione delle persone e, in particolare, alla effettuazione delle visite ambulatoriali correlate al mantenimento dello stato di emergenza epidemiologica;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

visto il D.L. n. 19 del 25.3.2020;

visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

visto il D.P.G.R. n. 43 del 13 aprile 2020;

visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

vista la D.G.R. n. 118-6310 del 22 dicembre 2017;

vista la D.G.R. n. 13-1125 del 13 marzo 2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

- di prorogare, alle medesime condizioni previste dalla D.G.R. n. 13-1125 del 13.03.2020, di 90 giorni a partire dalla data di scadenza di ogni piano terapeutico, conformemente alle indicazioni nazionali dell'AIFA, la validità di tutti i piani terapeutici dei medicinali, *web-based* o *cartacei*, che risultano in scadenza nel mese di maggio 2020, fatte salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate dal medico specialista, come di seguito specificato, stabilendo che, al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità;
- di prorogare, alle medesime condizioni previste dalla D.G.R. n. 13-1125 del 13.03.2020, la validità delle prescrizioni di assistenza integrativa scadenti nel mese di maggio 2020 per 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza di ogni prescrizione, fatte salve eventuali specifiche

indicazioni contrarie indicate dal medico specialista, come di seguito specificato, al fine sia di garantire l'erogazione dei dispositivi necessari, sia di programmare le visite di controllo al termine dell'emergenza;

- di stabilire che, nel caso in cui il paziente presenti un **peggioramento** della patologia di base o un'intolleranza al trattamento o, comunque, una variazione significativa del quadro clinico, l'estensione della validità del piano terapeutico dei medicinali o della prescrizione di assistenza integrativa non potrà essere automatica, ma dovrà esser contattato lo specialista di riferimento, tramite la prescrizione di prestazioni di tipo ambulatoriale di classe U e B, che continuano ad essere effettuate in base alle indicazioni in conformità alle disposizioni regionali fornite alle Aziende Sanitarie per la gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero durante l'emergenza epidemiologica COVID-19;
- di prorogare sino al 31.05.2020 l'applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica previste dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 13-1125 del 13.03.2020;
- di dare mandato, secondo quanto in premessa esplicitato, al competente Settore della Direzione Sanità di provvedere, con proprio atto, all'ulteriore eventuale proroga della validità dei piani terapeutici a fronte di ulteriori comunicazioni in proposito da parte dell'AlFA;
- di dare mandato, altresì, secondo quanto in premessa esplicitato, al competente Settore della Direzione Sanità di provvedere, con proprio atto, all'ulteriore eventuale proroga della validità delle prescrizioni di assistenza integrativa e dell'applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla D.G.R. n. 13-1125 del 13.03.2020, a fronte del permanere delle limitazioni alla circolazione delle persone e **all'effettuazione** delle visite ambulatoriali, **correlate** al mantenimento dello stato di emergenza epidemiologica e disposte con provvedimenti nazionali e regionali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta Regionale  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 30 aprile 2020.

cr/en